



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Roma, *data del protocollo*

OGGETTO: Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024.

ALLE PREFETTURE – UFFICI TERRITORIALI DEL GOVERNO

LORO SEDI

AI COMMISSARIATI DEL GOVERNO PER LE PROVINCE AUTONOME
TRENTO- BOLZANO

ALLA PRESIDENZA DELLA GIUNTA DELLA VALLE D'AOSTA

AOSTA

AL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Dipartimento per i trasporti e la navigazione

ROMA

AL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Dipartimento per l'Amministrazione Penitenziaria

ROMA

AL DIPARTIMENTO PER L'AMMINISTRAZIONE GENERALE
PER LE POLITICHE DEL PERSONALE DELL'AMMINISTRAZIONE
CIVILE E PER LE RISORSE STRUMENTALI E FINANZIARIE

Direzione Centrale per l'Amministrazione Generale e le Prefetture

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELL'ARMA DEI CARABINIERI

ROMA

AL COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

ROMA

ALLE QUESTURE DELLA REPUBBLICA

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA STRADALE

LORO SEDI

AI COMPARTIMENTI DELLA POLIZIA FERROVIARIA

LORO SEDI

AI CENTRI OPERATIVI PER LA SICUREZZA

CIBERNETICA-POLIZIA POSTALE

LORO SEDI

AI REPARTI MOBILI

LORO SEDI

AL CENTRO ADDESTRAMENTO DELLA POLIZIA DI STATO

CESENA

e, per conoscenza:

ALLA SEGRETERIA DEL DIPARTIMENTO DELLA
PUBBLICA SICUREZZA

ROMA



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DELLA PUBBLICA SICUREZZA

DIREZIONE CENTRALE PER LA POLIZIA STRADALE, FERROVIARIA
E PER I REPARTI SPECIALI DELLA POLIZIA DI STATO

Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti con nota n. 10384 del 3 aprile 2025, allegata in copia alla presente, ha comunicato che in data 28 aprile 2025 entrerà in vigore l'accordo, della durata di 5 anni, tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, sottoscritto il 15 luglio 2024.

Per effetto di tale accordo, le Parti contraenti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida emesse dalle Autorità competenti dell'altra Parte nel rispetto delle disposizioni contenute nell'Accordo in oggetto.

Con la nota indicata in premessa, il Ministero delle infrastrutture dei trasporti ha fatto riserva di una successiva comunicazione con la quale saranno trasmessi gli allegati tecnici relativi, tra l'altro, ai modelli di patente brasiliana da ritenere validi ai fini della conversione, e alla tabella di equipollenza per stabilire l'equivalenza tra patenti italiane e brasiliane.

Le Prefetture – Uffici Territoriali del Governo sono pregate di estendere il contenuto della presente ai Corpi e Servizi di Polizia Locale.

IL DIRETTORE CENTRALE
Cortese

LR



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Classifica 23.18.01

Alle Direzioni Generali Territoriali
dgt.nordovest@pec.mit.gov.it
dgt.nordest@pec.mit.gov.it
dgt.centrornsard@pec.mit.gov.it
dgt.sudnapoli@pec.mit.gov.it

Agli UUMMCC
per il tramite delle DDGGTT

Alla Regione Siciliana
Dipartimento delle infrastrutture, della mobilità e
dei trasporti - Area 5
dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia
Direzione centrale infrastrutture e territorio -
Motorizzazione civile
territorio@certregione.fvg.it
regione.friulivenzagiulia@certregione.fvg.it

Alla Provincia autonoma di Bolzano
Ripartizione traffico e trasporti
Ufficio Motorizzazione Civile
kraftfahrzeugamt.motorizzazione@pec.prov.bz.it

Alla Provincia autonoma di Trento
Motorizzazione civile
motorizzazione.civile@pec.provincia.tn.it

Alla Regione Valle d'Aosta – Motorizzazione Civile
trasporti@pec.regione.vda.it

E p.c.: al Dipartimento per i trasporti e la navigazione
dip.trasporti@pec.mit.gov.it

Gabinetto del Ministro
Ufficio Affari Internazionali
ufficio.gabinetto@pec.mit.gov.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

RPD – MIT
rpd@pec.mit.gov.it

Ministero degli Affari Esteri
e della Cooperazione Internazionale
DGMO – Ufficio X
dgmo.10@cert.esteri.it

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale- Polizia Stradale – ROMA
polstrada.servizio@interno.it

Ministero dell'Interno
Direzione Centrale Anticrimine- Servizio Polizia
Scientifica - ROMA
dipps.serviziopoliziascientifica.rm@poliziadistato.it

Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri
carabinieri@carabinieri.it

Comando Generale della Guardia di Finanza
rm0013990345@gdf.it

Unione Provincie d'Italia - ROMA
segreteria@upinet.it

A.N.C.I.
ROMA
anci@anci.it

Divisione 6 - SEDE
mot6@mit.gov.it

C.E.D. - SEDE
mot7@mit.gov.it

U.R.P – SEDE
urp@mit.gov.it

A.N.I.T.A.
Associazione Nazionale Imprese Trasporti
Automobilistici - ROMA
anita@anita.it

Confartigianato trasporti
Associazione Nazionale Autotrasporto
ROMA
confartigianato@confartigianato.it



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

CONFARCA

confarca@confarca.it

UNASCA

unasca@unasca.it

Allegati vari:

- Accordo Italia-Brasile (versione italiana e portoghese)
- Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti
- informativa sul trattamento dati personali completa dell'autorizzazione
- elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia

Oggetto:

Brasile. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024.

1 - Entrata in vigore dell'Accordo

Il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, con la nota prot. MAECI|2620|06/03/2025|0041750-P del 06.03.2025, ha comunicato alla scrivente Direzione, che l'*Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 15 luglio 2024, **entrerà in vigore il 28 aprile 2025.**

L'Accordo ha durata di cinque anni e cesserà di produrre i suoi effetti il **28 aprile 2030**.

Si allegano alla presente:

- il testo del suddetto Accordo (sia nella versione italiana che portoghese);
- l'allegato recante la *"Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'art.6 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione"*, che è giuridicamente vincolante al pari dell'Accordo stesso (cfr. articolo 10 - paragrafo 1- dell'Accordo).



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

2 - Allegati tecnici all'Accordo. Successiva comunicazione recante istruzioni operative

L'Accordo in oggetto, oltre al sopracitato allegato, recante la *"Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'art. 6 dell'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione"*, prevede gli *allegati tecnici* (individuati all'articolo 6 - paragrafo 3 -) indispensabili per realizzare le procedure di conversione che dovranno essere svolte presso gli Uffici della Motorizzazione Civile.

Con successiva comunicazione recante istruzioni operative, saranno trasmessi gli allegati tecnici alle Direzioni Generali Territoriali, alle Regioni e Province autonome nonché alle forze dell'ordine in indirizzo. Ogni DGT provvederà alla diffusione di detta comunicazione ad ogni Ufficio della Motorizzazione Civile (UMC) di competenza.

Con l'occasione si richiama anche il contenuto della circolare prot. 17294 del 03.07.2013, per cui la descrizione nonché le immagini dei modelli delle patenti di guida allegati all'Accordo devono essere visionati esclusivamente dagli operatori degli Uffici della Motorizzazione Civile, nonché dalle forze dell'ordine.

Per completezza si indicano, di seguito, gli allegati tecnici che saranno oggetto di successiva comunicazione:

- le Tabelle di equipollenza, che stabiliscono l'equivalenza tra le categorie di patenti rilasciate nelle due Parti. Si evidenzia che - sia in Italia che in Brasile – è possibile rilasciare, per conversione, esclusivamente patenti di guida appartenenti alle categorie A e B nel rispetto delle puntuali indicazioni riportate nelle *Tabelle* stesse.

- l'elenco denominato Modelli di patenti di guida, che individua i modelli di patenti di guida rilasciate in Italia e in Brasile, da ritenere validi ai fini della conversione.

A tale elenco sono annesse le immagini dei modelli in esso individuati (cfr. articolo 6 -paragrafo 3- dell'Accordo). Si evidenzia che una patente di guida brasiliana è da ritenersi valida ai fini della conversione in Italia, solo se è redatta in conformità ad uno dei modelli presenti nell'elenco in questione, nel rispetto di quanto indicato all'articolo 6, paragrafo 2;

- i formulari bilingue previsti dall'articolo 8, per lo scambio d'informazioni tra autorità competenti, circa i dati della patente di guida di cui è richiesta la conversione.

3 - Indicazioni di maggior rilievo, per lo svolgimento delle procedure di conversioni da parte degli UMC, con riferimento ai singoli articoli dell'Accordo.

Nel precisare che gli Uffici della Motorizzazione Civile -per lo svolgimento delle procedure di competenza- dovranno avere come riferimento il testo completo dell'Accordo in oggetto, a titolo di contributo, si evidenziano di seguito alcuni degli aspetti fondamentali per lo svolgimento delle conversioni delle patenti di guida brasiliane.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Applicazione dell'articolo 1

Il titolare di patente di guida brasiliiana:

- può chiederne la conversione solo se ha acquisito la residenza anagrafica in Italia;
- può chiederne la conversione solo se la patente stessa è in corso di validità;

Applicazione dell'articolo 4

Il titolare di patente di guida brasiliiana:

- può richiederne la conversione solo nel caso sia residente in Italia da meno di sei (6) anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Se il titolare ha acquisito la residenza in territorio italiano da sei anni o da più di sei anni l'Accordo non si applica, conseguentemente l'UMC non può accettare la richiesta di conversione. Ciò nel rispetto del paragrafo 2 dell'articolo 4. Ovviamente tale disposizione è reciproca, quindi è applicata anche al titolare di patente italiana che ne richiede la conversione in Brasile;
- deve presentare all'UMC -tra la documentazione di rito, come di prassi- la certificazione medica prevista per attestare il possesso dei requisiti psicofisici per la categoria richiesta;
- per presentare la domanda di conversione, deve aver compiuto l'età prevista dalla normativa italiana per il rilascio della categoria richiesta;

Applicazione dell'articolo 5

Si evidenzia che non è possibile accettare richieste di conversione di patenti di guida brasiliiane:

- conseguite dopo l'acquisizione della residenza in Italia (cfr. paragrafo 1);
- ottenute a loro volta per conversione di una patente estera non convertibile in Italia (cfr. paragrafo 2).

Applicazione dell'articolo 7

Si evidenzia la disposizione per cui l'originale della patente di guida brasiliiana può essere ritirata al titolare, solo al momento della consegna della patente italiana emessa per conversione e non prima.

L'UMC acquisisce copia della patente di guida estera da convertire.

La patente di guida brasiliiana in originale deve essere restituita alle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Federativa del Brasile, con nota di trasmissione in cui l'UMC, che ha effettuato la procedura, dove indicare:

- che la restituzione è effettuata per avvenuta conversione, possibilmente citando l'art. 7 dell'Accordo;
- il proprio indirizzo di posta elettronica. Ciò per agevolare qualsiasi eventuale successiva comunicazione da parte dell'autorità brasiliiana, qualora riscontrasse anomalie riguardanti la patente di guida convertita in Italia (nel rispetto di quanto previsto all'articolo 9).

Applicazione dell'articolo 8

Si evidenzia che, nel rispetto di quanto disposto all'articolo 8, l'UMC che procede alla conversione deve chiedere -oltre alla documentazione di rito- la traduzione ufficiale della patente di guida brasiliiana.

Inoltre, dovrà richiedere direttamente all'autorità brasiliiana informazioni riguardanti i dati della patente di guida da convertire.



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

Per lo scambio d'informazioni tra le autorità competenti, è previsto l'uso di due *formulari bilingue* (italiano e portoghese), individuati tra gli *allegati tecnici* all'Accordo (cfr. art. 6, paragrafo 3).

L'UMC che svolge la procedura di conversione, invierà la richiesta d'informazioni, utilizzando uno dei due *formulari*, secondo le indicazioni che verranno fornite nella successiva *comunicazione recante istruzioni operative*.

Solo per completezza di informazione, si precisa che l'autorità brasiliana, per chiedere informazioni propedeutiche alla conversione delle patenti italiane in Brasile, si rivolgerà direttamente a questa Direzione Generale, secondo le modalità concordate durante la negoziazione; tale attività non riguarda quindi gli Uffici della Motorizzazione Civile.

Infine si evidenzia che in casi particolari e qualora sussistano dubbi anche dopo lo scambio d'informazioni con l'uso del *formulario bilingue*, l'UMC può comunque chiedere alla Rappresentanza diplomatica brasiliana ulteriori chiarimenti, come previsto all'articolo 8, paragrafo 3.

Si fa presente che i recapiti delle Rappresentanze diplomatiche della Repubblica Federativa del Brasile nonché dell'autorità centrale brasiliana, necessari per le procedure di competenza degli Uffici della Motorizzazione Civile, verranno opportunamente trasmessi con la successiva comunicazione recante istruzioni operative.

4 - Informativa sul trattamento dati personali

Considerato che gli Accordi sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida rientrano nell'ambito di applicazione del RGPD (UE) 2016/679 e che la Repubblica Federativa del Brasile non è destinataria di una *decisione di adeguatezza* da parte della Commissione UE, l'Accordo è stato integrato con il già citato allegato recante la *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*, come indicato all'articolo 10 dell'Accordo stesso.

Per l'applicazione del suddetto articolo 10 -acquisito il parere della Responsabile per la Protezione dei Dati Personalini di questo MIT - con la presente Circolare si trasmettono:

- *l' informativa sul trattamento dei dati personali*, per l'applicazione dell' *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione*, firmato il 15 luglio 2024 (di seguito ***informativa***),
- *l'autorizzazione al trattamento dei dati personali*, comprendiva della presa visione dell'***informativa*** suddetta, (di seguito ***autorizzazione***).



Ministero delle infrastrutture e dei trasporti

Dipartimento per i trasporti e la navigazione

DIREZIONE GENERALE PER LA MOTORIZZAZIONE

IL DIRETTORE

La predetta **autorizzazione**, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, dovrà essere solo acquisita e trattenuta agli atti da parte dell'UMC che procede alla conversione, come previsto dall'articolo 10, paragrafo 2, dell'Accordo in oggetto.

L'**informativa** e l'**autorizzazione** sono pubblicate sul sito istituzionale, unitamente alla presente circolare.

Con la presente, come di prassi, si trasmette l'elenco degli Stati che rilasciano patenti di guida convertibili in Italia, opportunamente aggiornato. Gli Uffici della Motorizzazione Civile provvederanno conseguentemente all'adeguamento dei propri siti istituzionali.

Le Direzioni Generali Territoriali provvederanno a diramare la presente agli Uffici della Motorizzazione Civile di competenza.

Ing. Stefano Fabrizio Riazzola

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE IN ITALIA

Allegato alla Circolare avente come oggetto: Brasile. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024.

Accordo Italia – Brasile in vigore dal 28 aprile 2025

STATI DELL'UNIONE EUROPEA O DELLO SPAZIO ECONOMICO EUROPEO	
AUSTRIA	
BELGIO	
BULGARIA	
CIPRO	
CROAZIA	
DANIMARCA	
ESTONIA	
FINLANDIA	
FRANCIA	
GERMANIA	
GRECIA	
IRLANDA	
ISLANDA	
LETTONIA	
LIECHTENSTEIN	
LITUANIA	
LUSSEMBURGO	
MALTA	
NORVEGIA	
PAESI BASSI	
POLONIA	
PORTOGALLO	
REPUBBLICA CECA	
REPUBBLICA SLOVACCA	
ROMANIA	
SLOVENIA	
SPAGNA	
SVEZIA	
UNGHERIA	

STATI EXTRACOMUNITARI	
ALBANIA	valido fino al 12.07.2026
ALGERIA	
ANDORRA	valido fino al 31.08.2029
ARGENTINA	
BOSNIA ED ERZEGOVINA	valido fino al 17.03.2030
BRASILE	valido fino al 28.04.2030
FILIPPINE	
GIAPPONE	
ISRAELE	valido fino al 22.08.2028
KOSOVO	valido fino al 29.01.2030
LIBANO	
MACEDONIA	
MAROCCO	
MOLDOVA	
PRINCIPATO DI MONACO	
REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD (Accordo applicabile a Gibilterra, Baluarto di Guernsey, Isola di Man e Baluarto di Jersey)	Valido fino al 30.03.2028 (prorogabile con consultazioni)
REPUBBLICA DI COREA	
REPUBBLICA DI SAN MARINO	
SERBIA	valido fino al 17.12.2028
SVIZZERA	valido fino al 12.06.2026
TAIWAN	
TUNISIA	
TURCHIA	valido fino al 18.07.2028
UCRAINA	valido fino al 24.01.2027

ELENCO DEGLI STATI LE CUI AUTORITA' RILASCIANO PATENTI DI GUIDA CHE POSSONO ESSERE CONVERTITE SOLO PER ALCUNE CATEGORIE DI CITTADINI

CANADA: personale diplomatico e consolare

CILE: diplomatici e loro familiari

STATI UNITI: personale diplomatico e consolare e loro familiari

ZAMBIA: cittadini in missione governativa e loro familiari

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

allegata alla Circolare avente come oggetto: *Brasile. Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024.*

Questa informativa è resa, ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 (di seguito GDPR) per l'applicazione in Italia dell' *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024* (di seguito definito Accordo).

Questa informativa è resa dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (di seguito MIT) - Dipartimento per i trasporti e la navigazione - Direzione Generale per la motorizzazione (di seguito DGMOT), in favore di titolari di patente di guida brasiliana che richiedano la conversione del titolo posseduto in patente di guida italiana, ai sensi dell'Accordo.

I dati personali raccolti sono trattati conformemente ai principi di correttezza, liceità, trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti dell'Interessato nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia.

1 - Definizioni

Per le finalità di cui all'Accordo, e nei limiti di cui alla circolare suindicata s'intende per:

dati personali: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio, telefono, indirizzo email), numero della patente di guida posseduta;

dati particolari: eventuali prescrizioni sulla patente di guida, anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida;

dati penali: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;

dati comuni: dati personali che non sono particolari oppure penali;

trattamento: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;

trasferimento: invio di dati personali da un'Autorità di una Parte ad un'Autorità dell'altra Parte;

comunicazione ulteriore: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo dello stesso Paese;

trasferimento ulteriore: invio di dati personali da un'Autorità ricevente a un terzo in un paese diverso dalle Parti

violazione di dati personali: violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;

requisiti di legge applicabili: il quadro normativo vigente applicabile in Italia, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;

segreto d'ufficio: il generale obbligo di legge, vigente per entrambe le Istituzioni, di non divulgare informazioni non pubbliche ricevute in ragione dell'esercizio delle proprie funzioni istituzionali;

Non rientrando tra le finalità dell'Accordo, è vietato la scambio di “**dati penali**”, nonché la “**profilazione**” degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.

Per le finalità dell'Accordo è, altresì, escluso il ricorso a **procedure automatizzate**.

Nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata sono vietati il **trasferimento**, la **comunicazione ulteriore** ed il **trasferimento ulteriore**, come sopra definiti.

2 - Finalità e base giuridica del trattamento

I dati forniti sono trattati per le sole **finalità** connesse all'espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera ed all'esecuzione dei relativi adempimenti di legge.

La **base giuridica** del trattamento è costituita da:

- obblighi di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, recante “Nuovo Codice della strada” e succ. mod. ed int., ed in particolare articoli 136, 225, co. 1, lett. c) e 226, commi da 10 a 13, e di cui all' *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024*, nei limiti di applicabilità di cui alla circolare suindicata
- interesse pubblico all'esatto adempimento delle procedure ivi previste, finalizzate alla sicurezza della circolazione stradale nei due Paesi;
- corretto adempimento degli obblighi che derivano all'Italia dalla sottoscrizione delle Convenzioni internazionali sulla circolazione stradale di Ginevra (1949) e di Vienna (1968), nonché dalla sua appartenenza all'Unione Europea;
- autorizzazione del richiedente la conversione, al trattamento dei dati personali.

3. Conferimento dei dati

Il conferimento dei dati per le finalità su esposte è obbligatorio limitatamente a quelli strettamente necessari per l'espletamento delle procedure di conversione della patente di guida estera, per l'esecuzione dei connessi adempimenti di legge, nonché per il soddisfacimento degli obblighi ed interessi di cui alla base giuridica. L'eventuale rifiuto del consenso al trattamento dei dati di cui al punto 1 comporta conseguentemente l'improcedibilità della richiesta di conversione della patente posseduta.

4 Modalità del trattamento

Il trattamento dei dati avviene con modalità manuali, telematiche e informatiche; sono adottate misure di sicurezza atte ad evitare i rischi di accesso non autorizzato, di distruzione o perdita, di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

5 Categorie di soggetti terzi a cui i dati possono essere comunicati

Il trattamento dei dati può essere operato da Società che svolgono per conto del MIT servizi di natura tecnica ed organizzativa, nel rispetto della presente informativa. A tal fine i dati possono essere comunicati alle predette Società.

Tali soggetti tratteranno i dati in qualità di Responsabili esterni del trattamento per conto del MIT.

6 Durata del trattamento e periodo di conservazione

I dati saranno trattati solo per il tempo necessario al conseguimento alle finalità di cui al punto 2 e saranno conservati nel rispetto e con le modalità di cui al citato articolo 226, commi da 10 a 13, del Codice della strada

7 Diritti dell'Interessato

All'Interessato sono riconosciuti i seguenti diritti:

- i. "diritto a ricevere informazioni": il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
- ii. "diritto di accesso": il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
- iii. "diritto di rettifica": diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
- iv. "diritto di cancellazione": il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
- v. "diritto di opposizione": il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;
- vi. "diritto di limitazione del trattamento": diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
- viii. "diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate": il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

L'Interessato potrà inoltre revocare, in qualsiasi momento prima del rilascio della patente convertita, il consenso al trattamento dei dati.

L'Interessato, ha altresì la facoltà di proporre reclamo al Garante per la protezione dei Dati Personalini, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante stesso, accessibile all'indirizzo www.garanteprivacy.it.

8 Titolare del trattamento e Responsabile della Protezione dei Dati Personalini (RPD)

Il Titolare del trattamento dei dati personalini è: **Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT)**, Dipartimento per i trasporti e la navigazione, DGMOT, via Caraci, 36 - 00157 Roma.

Indirizzi di posta elettronica del Responsabile della Protezione dei Dati Personalini (RPD) del MIT:
e-mail: rpd@mit.gov.it
pec: rpd@pec.mit.gov.it

Copia della presente informativa è pubblicata unitamente alla circolare suindicata, sul sito istituzionale del MIT.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Io sottoscritto/a

(nome)

(cognome)

nato il a (.....)
(sigla dello Stato)

dichiaro

di aver preso visione dell'informativa che precede in materia di trattamento dei dati personali nell'ambito delle procedure relative all'applicazione in Italia dell' *Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione, firmato il 15 luglio 2024.*

di essere consapevole che la mancata autorizzazione al trattamento dei dati personali comporta l'irricevibilità della richiesta di conversione della patente di guida brasiliana, come indicato al punto 3 dell'informativa che precede,

esprimo il consenso NON esprimo il consenso

al trattamento dei miei dati personali inclusi quelli considerati come categorie particolari e comuni di dati, così come indicati nell'informativa che precede

esprimo il consenso NON esprimo il consenso

alla comunicazione dei miei dati personali ad enti pubblici e società di natura privata per le finalità indicate nell'informativa che precede

Data

Firma del titolare della patente da convertire



M d

Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti di cui all'art. 6 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione

Considerati l'art. 46 (2) (a) del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la Direttiva 95/46/CE (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) e il Cap. V della Legge n. 13.709, del 14 Agosto 2018, la Legge Generale in materia di Protezione dei Dati Personal (LGPD).

Ciascuna "Autorità competente" di una Parte (in seguito Autorità), di cui all'art. 6 dell'Accordo tra la Repubblica Italiana e la Repubblica federativa del Brasile sul reciproco riconoscimento delle patenti di guida ai fini della conversione (in seguito Accordo), applicherà le garanzie specificate nelle clausole del presente allegato per il trasferimento di dati personali ad un'Autorità dell'altra Parte. Tali garanzie sono vincolanti per le Parti e prevalgono su eventuali obblighi confliggenti esistenti nei rispettivi ordinamenti.

I. Definizioni

Ai fini delle presenti clausole s'intende per:

- (a) **"dati personali"**: qualsiasi informazione riguardante una persona fisica identificata o identificabile ("Interessato") ai sensi dell'Accordo. Si considera identificabile la persona fisica che può essere identificata, direttamente o indirettamente, con particolare riferimento a un identificativo come un nome, un numero d'identificazione, dati relativi all'ubicazione, un identificativo in rete o a uno o più elementi caratteristici della sua identità fisica, fisiologica, genetica, psichica, economica, culturale o sociale;
- (b) **"dati particolari"**: dati personali che rivelano l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, l'appartenenza sindacale, dati genetici o biometrici intesi ad identificare in modo univoco una persona fisica, nonché dati relativi alla salute, alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona;
- (c) **"dati penali"**: dati personali relativi a condanne penali e reati o connesse misure di sicurezza;
- (d) **"dati comuni"**: dati personali che non sono particolari oppure penali;
- (e) **"trattamento"**: qualsiasi operazione o insieme di operazioni compiuti su dati personali, con o senza l'ausilio di processi automatizzati, come la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la strutturazione, la conservazione, l'adattamento o la modifica, l'estrazione, la consultazione, l'uso, la comunicazione mediante trasmissione, la diffusione o qualsiasi altra forma di messa a disposizione, il raffronto o l'interconnessione, la limitazione, la cancellazione o la distruzione;
- (f) **"trasferimento"**: invio di dati personali dall'Autorità di una Parte all'Autorità dell'altra Parte;

- (g) "**comunicazione ulteriore**": invio di dati personali da un'Autorità ricevente ad un'altra Autorità dello stesso paese;
- (h) "**trasferimento ulteriore**": invio di dati personali da un'Autorità ricevente ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale;
- (i) "**profilazione**": qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali consistente nell'utilizzo di dati personali per valutare determinati aspetti personali relativi a una persona fisica;
- (j) "**violazione di dati personali**": violazione di sicurezza che comporta accidentalmente o in modo illecito la distruzione, la perdita, la modifica, la divulgazione non autorizzata o l'accesso a dati personali trasmessi, conservati o comunque trattati;
- (k) "**requisiti di legge applicabili**": il quadro normativo vigente applicabile a ciascuna Istituzione, ivi compresa la normativa sulla protezione dei dati personali;
- (l) "**Autorità di controllo**": l'autorità pubblica indipendente istituita presso la Parte italiana incaricata di sorvegliare l'applicazione della normativa nazionale sulla protezione dei dati personali ed il meccanismo amministrativo alternativo istituito presso la Parte brasiliiana in grado di assicurare agli interessati un equivalente livello di protezione dei predetti dati¹;
- (m) "**diritti degli Interessati**":
 - i. "**diritto a ricevere informazioni**": il diritto di un Interessato a ricevere informazioni sul trattamento di dati personali che lo riguardano in forma concisa, trasparente, intelligibile e facilmente accessibile;
 - ii. "**diritto di accesso**": il diritto di un Interessato di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e, in tal caso, di ottenere l'accesso ai propri dati personali ed alle caratteristiche del trattamento in corso;
 - iii. "**diritto di rettifica**": diritto di un Interessato di ottenere la rettifica o l'integrazione dei dati personali inesatti che lo riguardano, senza ingiustificato ritardo;
 - iv. "**diritto di cancellazione**": il diritto di un Interessato di ottenere la cancellazione dei propri dati personali quando i dati sono stati raccolti o trattati illecitamente rispetto alle presenti clausole ed ai requisiti di legge applicabili;
 - v. "**diritto di opposizione**": il diritto di un Interessato di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo

¹ In Italia l'Autorità di controllo indipendente, ai sensi dell'art. 77 dell'RGPD (UE) 2016/679, è il Garante per la protezione dei dati personali, la cui attività è disciplinata dagli artt. 140-bis e successivi del Codice in materia di protezione dei dati personali (D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.).

In Brasile, l'art. 55-A della Legge Generale in materia di Protezione dei Dati Personalni (LGPD) ha creato l'Autorità Nazionale in materia di Protezione dei Dati Personalni (ANPD), organo di natura particolare, dotato di autonomia tecnica e decisionale, le cui competenze sono state descritte nell'art. 55-J della LGPD.

riguardano, fatti salvi i casi in cui esistano motivi legittimi cogenti per il trattamento che prevalgono sugli interessi avanzati dall'Interessato, tra cui l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

- vi. **"diritto di limitazione del trattamento"**: diritto di un Interessato alla limitazione del trattamento dei propri dati personali quando questi siano inesatti, il trattamento sia illecito, un'Istituzione non necessiti più i dati personali rispetto alle finalità per le quali furono raccolti oppure l'Interessato sia in attesa della valutazione di una sua richiesta di opposizione;
- vii. **"diritto di non essere sottoposto a decisioni automatizzate"**: il diritto di un Interessato a non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

Non rientrando tra le finalità dell'Accordo, è vietato la scambio di **"dati penali"**, nonché la **"profilazione"** degli interessati, intesa come qualsiasi trattamento automatizzato di dati personali mirante a valutare determinati aspetti personali dei richiedenti la conversione della patente.

Per le finalità dell'Accordo è, altresì, escluso il ricorso a procedure automatizzate.

II. Ambito di applicazione

Le presenti clausole si applicano ai titolari di patenti di guida, di cui all'articolo 1 dell'Accordo, che chiedono la conversione della patente rilasciata da una Parte in una patente rilasciata dall'altra Parte. Prima del rilascio di quest'ultima patente, gli interessati possono revocare in qualsiasi momento il consenso al trattamento dei propri dati personali, con conseguente annullamento della procedura di conversione.

Per l'accertamento del diritto e l'erogazione del servizio saranno trattati i seguenti dati personali degli interessati:

1. **dati comuni**: dati anagrafici (nome e cognome, nazionalità, luogo e data di nascita, residenza/domicilio), dati di contatto (telefono, e-mail), dati relativi alla patente di guida posseduta di cui si chiede la conversione -di seguito patente di guida- (numero, data di conseguimento, di rilascio e di scadenza con riferimento a ciascuna categoria, eventuale presenza di ostativi), modalità di conseguimento della patente di guida (esami o conversione di patente rilasciata da altro Stato con individuazione di tale Stato), eventuali ulteriori dati necessari alla conversione della patente di guida qualora questa presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in essa riportati.
2. **dati particolari**: eventuali prescrizioni relative alla patente di guida anche formalizzati sotto forma di codici, connesse all'accertamento dei requisiti di idoneità psico-fisica alla guida.

III. Garanzie per la protezione dei dati personali

1. Limitazione delle finalità

I dati personali saranno trasferiti tra le Autorità al solo fine di perseguire le finalità indicate al paragrafo II. Le Autorità non effettueranno comunicazioni o trasferimenti ulteriori di dati personali per finalità diverse da quelle sopra indicate, avendo cura di acquisire garanzie

appropriate affinché i trattamenti successivi siano limitati a tali finalità, tenuto conto di quanto indicato al punto III.6.

2. **Proporzionalità e qualità dei dati**

L'Autorità trasferente invierà esclusivamente dati personali adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario rispetto alle finalità per le quali sono trasferiti e successivamente trattati. Il trasferimento dei dati particolari è ammesso solo se risulta strettamente indispensabile per il perseguitamento delle finalità dell'Accordo.

L'Autorità trasferente assicurerà che, per quanto di sua conoscenza, i dati personali che trasferisce sono esatti e, se necessario, aggiornati. Qualora un'Autorità venga a conoscenza del fatto che i dati personali che ha trasferito a un'altra Autorità sono inesatti, ne informerà l'Istituzione ricevente, che provvederà alle correzioni del caso.

3. **Trasparenza**

Ciascuna Autorità, nel rispetto dell'articolo 10 dell'Accordo fornirà agli interessati un'apposita informativa sulle misure che saranno adottate nel proprio ordinamento per garantire la conformità del trattamento dei dati personali alle clausole del presente allegato, con particolare riferimento a:

- (a) identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e, ove presente, del Responsabile della protezione dei dati;
- (b) finalità, base giuridica e modalità del trattamento dei dati personali, ivi compreso il loro periodo di conservazione;
- (c) i destinatari ai quali i suddetti dati possono essere inviati come comunicazione o trasferimento ulteriore, avendo cura di precisare le garanzie previste e le ragioni dell'invio;
- (d) i diritti degli Interessati ai sensi delle presenti clausole e dei requisiti di legge applicabili, ivi incluse le modalità di esercizio di tali diritti;
- (e) le informazioni su eventuali ritardi o restrizioni applicabili con riguardo all'esercizio di tali diritti;
- (f) il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo, precisando i relativi dati di contatto, nonché di ricorrere ad un'Autorità giudiziaria².

Ciascuna Autorità diffonderà la suddetta informativa sul proprio sito, unitamente all'Accordo. Una copia dell'informativa sarà altresì inserita nelle comunicazioni individuali agli Interessati, così come un rinvio al predetto sito.

4. **Sicurezza e riservatezza**

Ciascuna Autorità metterà in atto misure tecniche e organizzative adeguate per proteggere i dati ricevuti da accessi accidentali o illegali, distruzione, perdita, alterazione o divulgazione non autorizzata. Le suddette misure includeranno adeguate misure amministrative, tecniche e fisiche di sicurezza. Queste misure dovranno comprendere la classificazione dei dati personali in comuni e particolari, la limitazione dei soggetti ammessi ad accedere ai predetti dati, l'archiviazione sicura degli stessi dati in funzione della loro tipologia e l'adozione di politiche volte ad assicurare che i dati personali siano mantenuti sicuri e

² In Italia, l'Autorità giudiziaria competente in materia di protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 79 dell'RGPD, è l'Autorità giudiziaria ordinaria, come previsto dall'art. 152 del citato Codice.

In Brasile la difesa degli interessi e dei diritti dei titolari dei dati potrà essere esercitata dall'autorità giudiziaria ordinaria, a livello individuale e collettivo, nelle modalità di quanto disposto dalla legislazione pertinente, come previsto nell'art.22 della LGPD.

riservati, anche ricorrendo a tecniche di pseudonimizzazione o di cifratura. Per la gestione dei dati particolari dovranno essere adottate le misure di sicurezza più rigorose, prevedendo, tra l'altro, accessi maggiormente selettivi e la formazione specialistica degli addetti.

Qualora un'Autorità ricevente venga a conoscenza di una violazione di dati personali, ne informerà entro 48 ore l'Autorità trasferente e adotterà misure ragionevoli e appropriate per porvi rimedio e minimizzarne i possibili effetti negativi per gli Interessati, ivi inclusa la comunicazione ai predetti, senza ingiustificato ritardo, dell'avvenuta violazione, qualora questa possa comportare un rischio elevato per i loro diritti e le loro libertà.

5. **Modalità per l'esercizio dei diritti**

Ciascuna Autorità adotterà misure appropriate affinché, su richiesta di un Interessato, possa:

- (1) confermare se tratta o meno dati personali che lo riguardano e, in caso affermativo, dare accesso a tali dati, nonché fornire informazioni sul loro trattamento, ivi incluse informazioni sulle finalità del trattamento, le categorie di dati considerate, l'origine ed i destinatari dei dati, il previsto periodo di conservazione e le possibilità di reclamo e ricorso;
- (2) identificare tutti i dati personali del richiedente che ha trasferito all'altra Autorità ai sensi delle presenti clausole;
- (3) fornire informazioni generali, anche sul proprio sito, in merito alle garanzie applicabili ai trasferimenti all'altra Autorità.

Ciascuna Autorità darà seguito in modo ragionevole e tempestivo a una richiesta di un Interessato riguardante la rettifica, la cancellazione, la limitazione del trattamento o l'opposizione al trattamento dei propri dati personali oppure l'esercizio del diritto a non essere sottoposto a decisioni automatizzate. I recapiti di posta ordinaria e/o elettronica per l'invio delle predette richieste dovranno essere indicati nell'informativa agli Interessati, di cui al punto III.3 sulla trasparenza. Un'Autorità può adottare misure appropriate, come addebitare un contributo spese ragionevole per coprire i costi amministrativi della richiesta o rifiutare di darvi seguito, se questa dovesse risultare manifestamente infondata o eccessiva.

I diritti degli Interessati possono essere limitati, in misura necessaria e proporzionata in una società democratica, per salvaguardare importanti obiettivi di interesse pubblico riconosciuti dalle Parti nello spirito di reciprocità proprio della cooperazione internazionale. Rientrano in questo ambito la tutela dei diritti e delle libertà altrui, la sicurezza nazionale, la difesa, la prevenzione, l'indagine, l'accertamento e il perseguimento di reati, nonché lo svolgimento di una funzione di controllo, ispezione o regolamentazione connessa, anche occasionalmente, alle attività esecutive e di vigilanza delle Autorità, operanti nell'esercizio dei pubblici poteri di cui sono investite. Le predette limitazioni, da disciplinare per legge, possono permanere solo finché persiste la ragione che le ha originate.

6. **Comunicazione e trasferimento ulteriore di dati personali**

6.1 *Comunicazione ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese solo previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché la predetta altra Autorità fornisca le stesse garanzie previste dalle presenti clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sulla predetta altra

Autorità ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità della comunicazione.

Un'Autorità ricevente potrà procedere, in via eccezionale, alla comunicazione ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità dello stesso paese, senza la previa autorizzazione dell'Autorità trasferente, solo se risulti necessario per almeno uno dei seguenti motivi:

- tutela degli interessi vitali di un Interessato o di un'altra persona fisica;
- accertamento, esercizio o difesa di un diritto in sede amministrativa o giudiziaria;
- svolgimento di un'indagine o di un procedimento penale strettamente connessi alle attività per le quali i dati personali sono stati trasferiti.

Nei predetti casi, l'Autorità ricevente informerà previamente l'Autorità trasferente della comunicazione ulteriore fornendo elementi sui dati richiesti, l'altra Autorità e la pertinente base giuridica. Qualora la previa informazione confligga con un obbligo di confidenzialità, come nel caso di indagini in corso, l'Autorità ricevente dovrà informare l'Autorità trasferente dell'avvenuta comunicazione ulteriore non appena possibile. Nei predetti casi, l'Autorità trasferente dovrà tenere nota delle notifiche in questione e comunicarle alla propria Autorità di controllo su sua richiesta. L'Autorità ricevente si adopererà affinché sia contenuta la comunicazione ulteriore, senza previa autorizzazione, di dati personali ricevuti ai sensi delle presenti clausole, in particolare facendo valere tutte le esenzioni e le limitazioni applicabili.

6.2 *Trasferimento ulteriore di dati personali*

Un'Autorità ricevente potrà procedere al trasferimento ulteriore di dati personali ad un'altra Autorità di un paese terzo o di un'organizzazione internazionale unicamente previa autorizzazione scritta dell'Autorità trasferente e purché il paese terzo o l'organizzazione internazionale forniscano le stesse garanzie previste nelle predette clausole. Nella richiesta di autorizzazione scritta, l'Autorità ricevente dovrà fornire sufficienti informazioni sulla tipologia di dati che intende comunicare, sulla predetta altra Autorità ricevente, nonché sulla base giuridica, le ragioni e le finalità del trasferimento ulteriore.

7. Durata di conservazione dei dati

Le Autorità conserveranno i dati personali per il tempo previsto dai requisiti di legge applicabili, i quali dovranno prevedere un arco temporale non superiore a quello necessario e proporzionato in una società democratica per le finalità per le quali i dati sono stati trattati.

8. Tutela amministrativa e giurisdizionale

Se un Interessato ritiene che un'Autorità non abbia rispettato le garanzie previste nelle presenti clausole o che i suoi dati personali siano stati oggetto di trattamento illecito, egli ha il diritto di presentare reclamo ad un'Autorità di controllo e di ottenere tutela giurisdizionale presso un'Autorità giudiziaria, in conformità ai requisiti di legge applicabili nella giurisdizione in cui è stata compiuta la presunta violazione. L'interessato ha, altresì, il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti.

In caso di controversia o pretesa avanzati da un Interessato nei confronti dell'Autorità trasferente, dell'Autorità ricevente o di entrambe le Autorità con riguardo al trattamento dei dati personali dell'Interessato, le Autorità si daranno reciproca informazione di tali controversie o pretese e si adopereranno per risolvere la controversia o la pretesa in via amichevole in modo tempestivo.

Qualora un Interessato sollevi un rilievo e l'Autorità trasferente ritenga che l'Autorità ricevente non abbia agito compatibilmente con le garanzie previste nelle presenti clausole,

l'Autorità trasferente sosponderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la problematica in modo soddisfacente. L'Autorità trasferente informerà sugli sviluppi della questione l'Interessato e la propria Autorità di controllo.

IV. Vigilanza

1. La vigilanza esterna sulla corretta applicazione delle presenti clausole è assicurata dalle Autorità di controllo delle due Parti.
2. Ciascuna Autorità condurrà periodiche verifiche delle proprie politiche e procedure in attuazione delle presenti clausole e della loro efficacia. A fronte di una ragionevole istanza da parte di una Autorità, l'Autorità interpellata riesaminerà le proprie politiche e procedure di trattamento dei dati personali per accettare e confermare che le garanzie previste nelle presenti clausole siano state efficacemente attuate. Gli esiti del riesame saranno comunicati all'Autorità che ha chiesto il riesame.
3. Qualora un'Autorità ricevente non sia in grado, per qualunque motivo, di attuare efficacemente le garanzie previste nelle presenti clausole, ne informerà senza ritardo l'Autorità trasferente, nel qual caso questa sosponderà temporaneamente il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando quest'ultima non confermerà di essere nuovamente in grado di agire compatibilmente con le predette garanzie. Al riguardo, l'Autorità ricevente e quella trasferente terranno informate le rispettive Autorità di controllo.
4. Qualora un'Autorità trasferente ritenga che un'Autorità ricevente non abbia agito in modo compatibile con le garanzie previste nelle presenti clausole, l'Autorità trasferente sosponderà il trasferimento di dati personali all'Autorità ricevente fino a quando non riterrà che quest'ultima abbia risolto la questione in modo soddisfacente. Al riguardo, l'Autorità trasferente terrà informata la propria Autorità di controllo.

V. Revisione e vigenza delle clausole

1. Le Parti possono consultarsi per rivedere i termini delle presenti clausole in caso di cambiamenti sostanziali nei requisiti di legge applicabili. Per la modifica delle clausole, si applica la disciplina di cui all'art. 11º, paragrafo 4.
2. Tutti i dati personali già trasferiti ai sensi delle presenti clausole continueranno a essere trattati applicando le garanzie ivi previste, anche dopo la scadenza dell'Accordo oppure dopo la denuncia dello stesso effettuata ai sensi dell'art. 11, paragrafo 5.



**ACORDO ENTRE O GOVERNO DA REPÚBLICA ITALIANA E O GOVERNO
DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL SOBRE O RECONHECIMENTO RECÍPROCO DAS
CARTEIRAS DE HABILITAÇÃO PARA FINS DE CONVERSÃO**

O Governo da República Italiana e o Governo da República Federativa do Brasil, a seguir denominados de “Partes”

com o objetivo de aprimorar a segurança dos transportes rodoviários bem como agilizar o trânsito rodoviário nos respectivos territórios,

tendo em vista a Convenção sobre a circulação rodoviária, feita em Viena, em 8 de novembro de 1968, acordaram no seguinte:

Artigo 1

As Partes reconhecem reciprocamente, para fins de conversão, as carteiras de habilitação não provisórias, válidas e em vigor, expedidas pelas Autoridades competentes da outra Parte, em conformidade com sua própria legislação interna, em favor de portadores de carteiras de habilitação que estabeleçam residência legal em seu território.

Artigo 2

1. A carteira de habilitação brasileira deixa de ser válida, para fins de circulação no território italiano, decorrido um ano a partir da data de obtenção da residência legal na Itália pelo seu titular.
2. A carteira de habilitação italiana deixa de ser válida, para fins de circulação no território brasileiro, decorridos cento e oitenta dias da data de obtenção da residência legal no Brasil pelo seu titular.

Artigo 3

Na interpretação dos artigos do presente Acordo, o termo “residência” deve ser compreendido nos termos estabelecidos pela legislação vigente nos territórios das Partes.

Artigo 4

1. O titular da carteira de habilitação emitida pela Autoridade de uma das Partes, que fixa residência legal no território da outra Parte, pode converter sua carteira de habilitação sem submeter-se a exames teóricos e práticos de condução, com exceção de situações especiais, que exijam a realização de prova prática de condução. Consideram-se situações especiais aquelas relativas a condutores com necessidades especiais, as quais exigem adaptações do veículo com relação a sua configuração padrão ou uso de prótese.
2. O titular de carteira de habilitação expedida pelas Autoridades de uma das Partes converte seu documento sem submeter-se a exames teóricos e práticos de condução somente no caso em que seja residente no outro país há menos de seis anos, tendo como referência a data em que apresenta o pedido de conversão. Diferentemente, este Acordo não pode ser aplicado.

3. As Autoridades competentes podem exigir do solicitante atestado médico comprovando a posse dos requisitos psicofísicos necessários para as categorias de habilitação solicitadas, em conformidade com a legislação vigente nos territórios das Partes.

4. Para fins de aplicação do primeiro parágrafo do presente artigo, o titular da carteira de habilitação deve ter completado a idade mínima estabelecida pelos respectivos regulamentos internos no que se refere à emissão da categoria de habilitação para a qual solicita a conversão.

5. As restrições de condução e sanções, que sejam eventualmente previstas com relação à data de emissão da carteira de habilitação pelas regras internas das Partes, são aplicadas, na nova carteira de habilitação, com referência à data da primeira emissão da carteira pela qual se solicita a conversão.

Artigo 5

1. O presente Acordo aplica-se exclusivamente às carteiras de habilitação emitidas antes da obtenção da residência, por parte do titular, no território da outra Parte e, no caso em que as carteiras de habilitação sejam emitidas com validade provisória, aplica-se somente àquelas que adquiriram validade permanente antes da obtenção da mencionada residência.

2. O presente Acordo não se aplica às carteiras de habilitação obtidas em substituição a documento expedido por terceiros Estados e não conversível no território da Parte que deveria fazer a conversão.

Artigo 6

1. Quando da conversão da carteira de habilitação, a equivalência das categorias das carteiras de habilitação emitidas nas duas Partes será definida pelas Autoridades competentes das Partes com base nas tabelas técnicas de equivalência anexas ao presente Acordo.

2. O titular de carteira de habilitação emitida pelas Autoridades das ambas as Partes poderá converter o documento se estiver conforme a um dos modelos constantes na lista de *Modelos de carteiras de habilitação* anexa ao presente Acordo.

3. As *Tabelas de Equivalência*, a *Lista de modelos de carteiras de habilitação* - completa com imagens dos modelos aí identificados - e os *Formulários bilíngues* mencionados no art. 8, constituem os Anexos Técnicos do presente Acordo. Assim como este Acordo, os Anexos Técnicos são juridicamente vinculativos. Ao contrário deste Acordo, os Anexos Técnicos podem ser modificados pelas Partes por meio de acordos de forma simplificada por Troca de Notas. As referidas Trocas de Notas serão realizadas por via diplomática e entrarão em vigor sessenta dias após a data de recebimento da Nota de resposta. Para que ambas as Partes determinem com exatidão a data efetiva de entrada em vigor de cada Troca de Notas, a Parte que terá recebido a Nota de resposta notificará a outra Parte, por via diplomática, sobre a data de seu recebimento, bem como a data certa de entrada em vigor.

4. As Autoridades Centrais competentes pela conversão das carteiras de habilitação são as seguintes:

a) na República Italiana, o Ministério das Infraestruturas e dos Transportes - Departamento para transportes e navegação.

A referida Autoridade central realiza os procedimentos de conversão das carteiras de habilitação estrangeiras através de suas estruturas descentralizadas distribuídas por todo o território italiano, denominadas “Uffici della Motorizzazione Civile” (UMC).

b) na República Federativa do Brasil, o Ministério dos Transportes, por meio da Secretaria Nacional de Trânsito (SENATRAN).

A SENATRAN delega aos órgãos e entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal a competência para executar os procedimentos de conversão das carteiras de habilitação.

Artigo 7

Durante o processo de conversão das carteiras de habilitação, as Autoridades competentes das Partes deverão reter as carteiras de habilitação a serem convertidas, devolvendo-as às Autoridades centrais competentes da outra Parte, por meio das Representações diplomáticas - consulares. A retenção da carteira de habilitação a ser convertida somente ocorrerá no momento da entrega da nova carteira de habilitação emitida por conversão.

Artigo 8

1. A Autoridade competente de cada uma das Partes que realiza a conversão solicita a tradução oficial da carteira de habilitação. A mesma Autoridade, por e-mail, solicita à Autoridade Central competente da outra Parte, informações sobre os dados relativos à carteira de habilitação a ser convertida.
2. Para a solicitação e emissão das informações, as Autoridades competentes devem utilizar os *Formulários bilíngues*, anexos ao presente Acordo.
3. A Autoridade competente que realiza a conversão pode solicitar, por meio das Representações Diplomáticas e Consulares, informações adicionais à Autoridade central competente da outra Parte Contratante, caso permaneçam dúvidas após a troca de informações por meio dos formulários bilíngues.

Artigo 9

A Autoridade Central competente da Parte que recebe a carteira de habilitação, retida em decorrência da conversão, deve informar à outra Parte caso o documento apresente anomalias com relação à sua validade, autenticidade e aos dados nele contidos. Estas informações deverão ser transmitidas sempre por via diplomática.

Artigo 10

1. As Partes Contratantes se comprometem a conformar o tratamento de dados pessoais dos titulares de carteiras de habilitação, adquiridos em aplicação do presente Acordo, às cláusulas constantes do anexo *“Regulamento para transferência de dados pessoais entre as Autoridades competentes”* que, à semelhança deste Acordo, é juridicamente vinculativo.
2. A autoridade competente que realiza a conversão deve adquirir a autorização para o tratamento dos dados pessoais, devidamente assinada pelo titular da carteira de habilitação a ser convertida, incluindo a declaração de conhecimento das informações sobre esse tratamento, fornecida pela própria Autoridade competente.

Artigo 11

1. As Partes deverão informar reciprocamente os endereços das Autoridades centrais competentes às quais as Representações diplomáticas devem remeter as carteiras de habilitação retidas nos termos do artigo 7º e a que fazem referência para a aplicação dos artigos 8º e 9º.

2. Cada uma das Partes informa os endereços de suas próprias Representações diplomáticas presentes no território da outra Parte, as quais farão os trâmites para os procedimentos previstos nos mencionados artigos 7º, 8º e 9º.

3. O presente Acordo entrará em vigor sessenta dias após a data de recebimento da segunda das duas notificações, pelas quais as Partes terão comunicado reciprocamente o cumprimento dos procedimentos previstos nas respectivas legislações para sua entrada em vigor.

4. Este Acordo poderá ser modificado por escrito, por entendimento mútuo. As modificações a este Acordo e ao *“Regulamento para transferência de dados pessoais entre as Autoridades competentes”* entrarão em vigor de acordo com o disposto no parágrafo 3 deste artigo. As modificações nos Anexos Técnicos entrarão em vigor de forma simplificada, de acordo com as modalidades previstas no terceiro parágrafo do artigo 6.

5. O presente Acordo poderá ser denunciado, por escrito, a qualquer momento, por uma das Partes, deixando de produzir efeitos seis meses após a data do recebimento da notificação da denúncia.

6. O presente Acordo terá duração de cinco anos. A partir de um ano antes de seu término, as Partes Contratantes começarão consultas para sua renovação.

7. Qualquer controvérsia relativa à interpretação e/ou implementação do presente Acordo será resolvida amigavelmente por meio de consultas e negociações diretas entre as Partes através dos canais diplomáticos.

8. O presente Acordo será implementado em conformidade com as legislações italiana e brasileira, com o direito internacional aplicável e, no que concerne à Parte italiana, com as obrigações decorrentes de sua adesão à União Europeia.

9. As despesas decorrentes da implementação do presente Acordo serão arcadas pelas Partes dentro dos limites de suas respectivos recursos financeiros, sem causar custos adicionais para os orçamentos previstos na legislação vigente da República Italiana e da República Federativa do Brasil.

Em fé do que, os abaixo-assinados, devidamente autorizados, assinaram o presente Acordo.

Feito em Brasília, em 15 de Julho de 2024, em dois originais, cada um nos idiomas italiano e português, sendo todos os textos igualmente autênticos.

pelo Governo da República
Italiana

pelo Governo da República
Federativa do Brasil

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA FEDERATIVA DEL BRASILE SUL RECIPROCO RICONOSCIMENTO DELLE PATENTI DI GUIDA AI FINI DELLA CONVERSIONE

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica Federativa del Brasile, di seguito denominate le "Parti",

al fine di migliorare la sicurezza dei trasporti stradali nonché di agevolare il traffico stradale sui rispettivi territori,

vista la Convenzione sulla circolazione stradale, fatta a Vienna l'8 novembre 1968,

hanno convenuto quanto segue

Articolo 1

Le Parti riconoscono reciprocamente, ai fini della conversione, le patenti di guida non provvisorie ed in corso di validità, che sono state emesse dalle competenti Autorità dell'altra Parte, secondo la rispettiva legislazione nazionale, a favore di titolari di patenti di guida che acquisiscono la residenza sul proprio territorio.

Articolo 2

1. La patente di guida brasiliana cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio italiano, trascorso un anno dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Italia.

2. La patente di guida italiana cessa di validità ai fini della circolazione nel territorio brasiliano, trascorsi centottanta giorni dalla data di acquisizione della residenza del titolare in Brasile.

Articolo 3

Nell'interpretazione degli articoli del presente Accordo si intende per "residenza" quanto definito e disciplinato in merito dalle vigenti normative delle Parti.

Articolo 4

1. Il titolare della patente emessa dalle Autorità di una delle Parti, che stabilisce la residenza nel territorio dell'altra Parte, può convertire la propria patente senza dover sostenere esami teorici e pratici, salvo situazioni particolari in cui sia necessaria una verifica pratica di guida. Si considerano situazioni particolari, quelle relative a conducenti aventi esigenze speciali che richiedono adattamenti del veicolo, rispetto alla configurazione standard ovvero uso di protesi.

2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità di una delle Parti converte il suo documento senza sostenere esami teorici e pratici se è residente nel territorio dell'altra Parte da meno di sei anni al momento della presentazione dell'istanza di conversione. Diversamente, il presente Accordo non trova applicazione.

3. Le Autorità competenti possono richiedere un certificato medico comprovante il possesso dei requisiti psicofisici, necessari per le categorie richieste, in conformità con la legislazione vigente nei territori delle Parti.

4. Per l'applicazione del presente articolo, il titolare della patente di guida deve aver compiuto l'età prevista dalle rispettive normative interne per il rilascio della categoria di cui chiede la conversione.

5. Le limitazioni di guida e le sanzioni, che sono eventualmente previste in relazione alla data di rilascio della patente di guida dalla legislazione nazionale delle Parti, sono applicate alla nuova patente di guida, con riferimento alla data di rilascio della patente originaria di cui si chiede la conversione.

Articolo 5

1. Il presente Accordo si applica esclusivamente per le patenti di guida rilasciate prima dell'acquisizione della residenza da parte del titolare nel territorio dell'altra Parte e, nel caso siano state rilasciate con validità provvisoria, si applica solo per quelle divenute valide in via permanente prima dell'acquisizione della predetta residenza.

2. Il presente Accordo non si applica a quelle patenti di guida ottenute a loro volta in sostituzione di un documento rilasciato da altro Stato e non convertibile nel territorio della Parte che deve procedere alla conversione.

Articolo 6

1. Al momento della conversione della patente di guida, l'equipollenza fra le categorie delle patenti rilasciate nelle due Parti viene definita dalle Autorità competenti delle Parti sulla base delle *Tabelle di equipollenza* indicate al presente Accordo.

2. Il titolare di patente di guida emessa dalle Autorità delle due Parti converte la medesima se conforme ad uno dei modelli riportati nell'elenco *Modelli patenti di guida* allegato al presente Accordo.

3. Le *Tabelle di equipollenza*, l'*Elenco dei modelli delle patenti di guida* - completo delle immagini dei modelli in esso individuati - e i *Formulari bilingue* di cui all'art. 8, costituiscono gli Allegati Tecnici dell'Accordo. Al pari del presente Accordo, gli Allegati Tecnici sono giuridicamente vincolanti. A differenza del presente Accordo, gli Allegati Tecnici possono essere modificati dalle Parti con accordi in forma semplificata tramite Scambi di Note. I predetti Scambi di Note saranno effettuati per via diplomatica ed entreranno in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della Nota di risposta. Al fine di consentire ad entrambe le Parti di determinare con esattezza la data di entrata in vigore di ciascuno Scambio di Note, la Parte che avrà ricevuto la Nota di risposta provvederà a notificare all'altra Parte per via diplomatica la data di avvenuta ricezione e l'esatta data di entrata in vigore.

4. Le Autorità centrali competenti per la conversione delle patenti di guida sono le seguenti:

a) nella Repubblica Italiana: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per i trasporti e la navigazione.

La predetta Autorità centrale, svolge le singole procedure di conversione delle patenti di guida estere presso le sue strutture periferiche distribuite in tutto il territorio italiano, denominate Uffici della Motorizzazione Civile (UMC)

b) nella Repubblica Federativa del Brasile: il Ministero dei Trasporti, attraverso la Segreteria Nazionale del Traffico (SENATRAN).

La SENATRAN delega agli organi e alle entità esecutivi di transito degli Stati e del Distretto federale la competenza di eseguire le procedure di conversione delle patenti di guida.

Articolo 7

Nel corso delle procedure di conversione delle patenti, le Autorità competenti delle Parti ritirano le patenti da convertire e le restituiscono alle Autorità centrali competenti dell'altra Parte, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche - consolari. Il ritiro della patente da convertire avviene solo al momento della consegna della nuova patente emessa per conversione.

Articolo 8

1. L'Autorità competente di ciascuna Parte che effettua la conversione chiede la traduzione ufficiale della patente di guida. La stessa Autorità chiede, via e-mail, alla competente Autorità centrale dell'altra Parte, informazioni circa i dati relativi alla patente da convertire.

2. Per la richiesta e il rilascio delle informazioni, le Autorità competenti si avvalgono dei *Formulari bilingue*, allegati al presente Accordo.

3. L'Autorità competente che effettua la conversione può chiedere, per il tramite delle Rappresentanze diplomatiche e consolari, ulteriori informazioni alla competente Autorità centrale dell'altra Parte Contraente, qualora sussistano dubbi dopo lo scambio d'informazioni con i formulari bilingue.

Articolo 9

L'Autorità centrale competente della Parte che riceve la patente ritirata, a seguito di conversione, informa l'altra Parte qualora il documento presenti anomalie relative alla validità, all'autenticità ed ai dati in esso riportati. Tale informazione viene trasmessa sempre attraverso i canali diplomatici.

Articolo 10

1. Le Parti si impegnano a conformare il trattamento dei dati personali dei titolari delle patenti di guida, acquisiti in applicazione del presente Accordo, alle clausole presenti nell'allegato *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti*, il quale, al pari del presente Accordo, è giuridicamente vincolante.

2. L'Autorità competente che procede alla conversione acquisisce l'autorizzazione al trattamento dei dati personali, debitamente sottoscritta dal titolare della patente di guida da convertire, comprensiva della dichiarazione di presa visione dell'informativa su tale trattamento, fornita dalla stessa autorità competente.


Articolo 11

1. Le Parti s'informano reciprocamente sugli indirizzi delle Autorità centrali competenti a cui le Rappresentanze diplomatiche inviano le patenti ritirate ai sensi dell'art.7 ed a cui fanno riferimento per l'applicazione degli articoli 8 e 9.
2. Ciascuna Parte comunica gli indirizzi delle proprie Rappresentanze diplomatiche presenti sul territorio dell'altra Parte, che fanno da tramite per le procedure di cui ai predetti articoli 7, 8 e 9.
3. Il presente Accordo entrerà in vigore sessanta giorni dopo la data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate reciprocamente il completamento delle procedure previste dai rispettivi ordinamenti per la sua entrata in vigore.
4. Il presente Accordo potrà essere modificato consensualmente per iscritto. Le modifiche al presente Accordo e alla *Disciplina del trasferimento di dati personali tra le Autorità competenti* entreranno in vigore secondo quanto stabilito dal paragrafo 3 del presente articolo. Le modifiche agli Allegati Tecnici entreranno in vigore in forma semplificata secondo le modalità previste dal terzo paragrafo dell'articolo 6.
5. Il presente Accordo potrà essere denunciato per iscritto in qualunque momento da una delle Parti e cesserà di produrre i suoi effetti sei mesi dopo la ricezione della notifica di denuncia.
6. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni. A partire da un anno prima della scadenza, le Parti avvieranno le consultazioni per procedere al rinnovo.
7. Qualsiasi controversia relativa all'interpretazione e/o attuazione del presente Accordo sarà risolta in via amichevole mediante consultazioni e negoziati diretti tra le Parti attraverso i canali diplomatici.
8. Il presente Accordo sarà attuato nel rispetto delle legislazioni italiana e brasiliana, nel rispetto del diritto internazionale applicabile e, per quanto riguarda la Parte italiana, degli obblighi derivanti dalla sua appartenenza all'Unione Europea.
9. Le spese derivanti dall'attuazione del presente Accordo saranno sostenute dalle Parti nei limiti delle rispettive disponibilità finanziarie senza generare oneri aggiuntivi per i bilanci previsti a legislazione vigente della Repubblica Italiana e della Repubblica Federativa del Brasile.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Brasilia, il 15 luglio 2024, in due originali, ciascuno nelle lingue italiana e portoghese, tutti i testi facenti ugualmente fede.

per il Governo
della Repubblica Italiana



per il Governo
della Repubblica Federativa del Brasile

